Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 17/02/2026

FATTO

La parte ricorrente espone di avere concluso con l'intermediario resistente tre contratti di finanziamento da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio.
Il primo finanziamento, n. *274, stipulato il 28.12.2018, per l'importo complessivo lordo di € 30.192,00 da rimborsare in 96 rate mensili di € 314,50 ciascuna, è stato estinto anticipatamente in data 31.05.2022, dopo il pagamento di 40 rate.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il secondo finanziamento, n. *755, stipulato il 28.03.2019, per l'importo complessivo lordo di € 26.334,00 da rimborsare in 84 rate mensili di € 313,50 ciascuna, è stato estinto anticipatamente in data 31.01.2025, dopo il pagamento di 68 rate.
Il terzo finanziamento, n. *955, stipulato il 25.03.2022, per l'importo complessivo lordo di € 27.048,00 da rimborsare in 84 rate mensili di € 322,00 ciascuna, è stato estinto anticipatamente in data 31.01.2025, dopo il pagamento di 32 rate.
Il ricorrente deduce che, in assenza di una chiara distinzione contrattuale tra costi up front e costi *recurring*, tutte le voci di costo – ivi comprese le spese di istruttoria e le provvigioni dell'intermediario del credito – dovrebbero essere restituite secondo il criterio del *pro rata temporis*. Dato atto di avere infruttuosamente esperito il reclamo in data 04.04.2025, domanda la restituzione della quota non maturata dei costi relativi ai tre finanziamenti, per un importo complessivo pari a € 1.127,85, oltre interessi legali.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha precisato che le estinzioni dei contratti n. *755 e n. *955 sono state perfezionate il 03.02.2025, con successiva quietanza liberatoria in data 13.02.2025, a seguito dell'incameramento del TFR maturato dal cliente.
Ha sostenuto di avere già rimborsato quanto dovuto in conformità alla disciplina contrattuale e normativa applicabile, richiamando il testo dell'art. 125-sexies TUB vigente *ratione temporis* per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 e affermando che, per tali contratti, non sarebbe dovuto il rimborso dei costi up front, specie se corrisposti a terzi. Ha inoltre richiamato la sentenza 09.02.2023 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa C-555/21 che, a suo dire, avrebbe superato l'interpretazione estensiva derivante dalla sentenza Lexitor. Per il contratto n. *955, stipulato dopo il 25 luglio 2021, ha invocato l'applicazione del nuovo testo dell'art. 125-sexies TUB, sostenendo la legittimità del criterio contrattualmente previsto per la riduzione dei costi. Ha concluso pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti risulta che due dei contratti oggetto di controversia, contraddistinti dai nn. *274 e *755, sono stati stipulati rispettivamente in data 28 dicembre 2018 e 28 marzo 2019, dunque anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Per tali rapporti trova applicazione l'articolo 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 (C-383/18), come ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022 e successivamente recepita dall'articolo 27 del decreto legge n. 104/2023 (c.d. decreto Omnibus), convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale quadro normativo impone di riconoscere al consumatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale non soltanto degli interessi, ma di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, con esclusione delle sole imposte.
Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), in assenza di una diversa pattuizione conforme a un criterio di proporzionalità, i costi ricorrenti devono essere rimborsati secondo il criterio del *pro rata temporis*, mentre i costi *up front* vanno retrocessi applicando il criterio della curva degli interessi, in analogia con quello utilizzato per la riduzione degli interessi corrispettivi.
Con riguardo alla qualificazione delle singole voci di costo nei contratti anteriori al 25 luglio 2021, le commissioni di istruttoria e le provvigioni riconosciute all'intermediario del credito, pur riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, sono state costantemente ricondotte, in fattispecie analoghe, alla categoria dei costi *up front*, in quanto collegate ad adempimenti preliminari alla

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

concessione del finanziamento. Non risultano in atti ulteriori voci di natura ricorrente diverse dagli interessi, né premi assicurativi posti a carico del cliente, mentre restano in ogni caso escluse dalla rimborsabilità le componenti di natura erariale. Non emergono, inoltre, restituzioni già effettuate in sede di estinzione.
Applicando ai costi *up front* il criterio della curva degli interessi, secondo i principi affermati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019) e recepiti in modo costante dai Collegi territoriali, risulta dovuta in favore del ricorrente, per il contratto n. *274, la somma di € 465,25 e, per il contratto n. *755, la somma di € 39,18.
Diversa è la disciplina applicabile al contratto n. *955, stipulato in data 25 marzo 2022, dunque successivamente al 25 luglio 2021. In tal caso trova applicazione la nuova formulazione dell'articolo 125-sexies TUB, introdotta dall'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, la quale prevede espressamente che il consumatore abbia diritto, in caso di rimborso anticipato, alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, stabilendo altresì che i contratti indichino in modo chiaro se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare ovvero quello del costo ammortizzato e che, in mancanza di diversa indicazione, si applichi il criterio del costo ammortizzato.
Nel caso di specie, la clausola contrattuale richiama la curva degli interessi senza fornire un'indicazione chiara e analitica del criterio conforme alla nuova disposizione normativa; deve pertanto ritenersi applicabile il criterio residuale del costo ammortizzato, riferito all'intera massa degli oneri costituenti il costo totale del credito, in linea con l'orientamento espresso dai Collegi in fattispecie analoghe relative a contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021.
Sulla base dei conteggi effettuati secondo tale criterio, e in assenza di restituzioni già intervenute, risulta dovuta per il contratto n. *955 la somma di € 36,76.
Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi legali, in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5304/2013), gli stessi decorrono dalla data del reclamo fino al saldo.
Ne consegue che l'importo complessivamente dovuto in favore del ricorrente per i tre contratti oggetto di controversia è pari a € 541,19, arrotondato a € 541,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo, con conseguente accoglimento del ricorso nei limiti sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 541,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE